

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/685 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2016

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES.

[notificata con il numero C(2016) 2511]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- (2) In seguito alle comunicazioni della Francia, è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri presso l'aeroporto di Bordeaux e il porto di Dunkerque, in Francia, nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) In seguito alla cancellazione dall'elenco della categoria O per il posto d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto di Marsiglia, le autorità francesi hanno modernizzato tale posto d'ispezione frontaliero e comunicato che la modernizzazione è conclusa e che tale posto d'ispezione frontaliero è adatto per la categoria O con nota (14), specificamente per invertebrati, animali acquatici ornamentali, anfibi e roditori. È pertanto possibile aggiungere la categoria O con nota (14) per detto posto d'ispezione frontaliero nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) In seguito alle comunicazioni della Spagna e dell'Italia, sono stati sospesi il riconoscimento per parte delle categorie di prodotti dei posti d'ispezione frontalieri presso il porto di Huelva e l'aeroporto di Madrid e il riconoscimento di un centro d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero al porto di Livorno-Pisa. Occorre pertanto modificare le voci relative a tali posti d'ispezione frontalieri nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE per la Spagna e l'Italia.

⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GUL 296 del 12.11.2009, pag. 1).

- (5) In seguito all'esito soddisfacente di un audit effettuato dal servizio di audit della Commissione, il nuovo posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Liepaja in Lettonia può essere riconosciuto per la categoria «altri prodotti imballati a temperatura ambiente». È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative alla Lettonia di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (6) I Paesi Bassi e la Polonia hanno comunicato l'aggiunta di un centro d'ispezione ai posti d'ispezione frontalieri rispettivamente presso i porti di Rotterdam e di Danzica per talune categorie di prodotti di origine animale. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a Paesi Bassi e Polonia di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (7) L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).
- (8) In seguito alle comunicazioni della Danimarca e dell'Italia, è opportuno modificare diverse unità locali nell'elenco delle unità centrali e locali del sistema TRACES per la Danimarca e l'Italia di cui all'allegato II della decisione 2009/821/CE.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) la parte relativa alla Spagna è così modificata:

i) la voce relativa al porto di Huelva è sostituita dalla seguente:

«Huelva	ES HUV 1	P		HC-T(2), NHC-NT(2)(*)»	
---------	----------	---	--	------------------------	--

ii) la voce relativa all'aeroporto di Madrid è sostituita dalla seguente:

«Madrid	ES MAD 4	A	Iberia	HC-T(FR)(2)(*), HC-NT(2)(*), NHC(2)	U, E, O
			Swissport	HC(2), NHC(2)	O
			PER4	HC-T(CH)(2)	
			WFS: World Wide Flight Services	HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT	O»

b) la parte relativa alla Francia è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Bordeaux è sostituita dalla seguente:

«Bordeaux	FR BOD 4	A		HC-T(CH)(1), HC-NT(1), NHC-T(CH), NHC-NT»	
-----------	----------	---	--	---	--

ii) la voce relativa al porto di Dunkerque è sostituita dalla seguente:

«Dunkerque	FR DKK 1	P	Route des Amériques	HC(1)(2), NHC(2)»	
------------	----------	---	---------------------	-------------------	--

iii) la voce relativa all'aeroporto di Marsiglia è sostituita dalla seguente:

«Marseille Aéroport	FR MRS 4	A		HC-T(1)(2), HC-NT(2)	O(14)»
---------------------	----------	---	--	----------------------	--------

c) nella parte relativa all'Italia, la voce riguardante il porto di Livorno-Pisa è sostituita dalla seguente:

«Livorno-Pisa	IT LIV 1	P	Porto commerciale (*)	HC-T(FR)(*), NHC-NT(*)	
			Sintemar (*)	HC(*), NHC(*)	
			Lorenzini	HC, NHC-NT	
			Terminal Darsena Toscana	HC, NHC»;	

- d) nella parte relativa alla Lettonia, dopo la voce per Grebneva è inserita la seguente voce riguardante il porto di Liepaja:

«Liepaja (port)	LV LPX 1	P		NHC-NT(2)(4)»	
-----------------	----------	---	--	---------------	--

- e) nella parte relativa ai Paesi Bassi, la voce riguardante il porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam	NL RTM 1	P	Eurofrigo Karimatastraat	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Eurofrigo, Abel Tasmanstraat	HC	
			Frigocare Rotterdam B.V.	HC(2)	
			Coldstore Wibaco B.V	HC-T(FR)(2), HC-NT(2)	
			Kloosterboer Delta Terminal	HC(2)	
			Maastank B.V.	NHC-NT(6)»	

- f) nella parte relativa alla Polonia, la voce riguardante il porto di Danzica è sostituita dalla seguente:

«Gdańsk	PL GDN 1	P	IC 1	HC(2), NHC	
			IC 2	HC(2), NHC(2)	
			IC 3	HC-T(FR)(2)»	

2) L'allegato II è così modificato:

- a) nella parte relativa alla Danimarca, la voce riguardante l'unità locale «DK00100 RINGSTED» è sostituita dalla seguente:

«DK00400	KORSØR»
----------	---------

- b) la parte relativa all'Italia è così modificata:

- i) le seguenti voci relative all'unità regionale «IT00012 LAZIO» sono soppresse:

«IT00312	ROMA C
IT00512	ROMA E»

- ii) le voci relative a «ROMA A, B, D, F, G, H» di cui all'unità regionale «IT00012 LAZIO» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00112	ROMA 1
IT00212	ROMA 2

IT00412	ROMA 3
IT00612	ROMA 4
IT00712	ROMA 5
IT00812	ROMA 6»

iii) le seguenti voci relative all'unità regionale «IT00003 LOMBARDIA» sono soppresse:

«IT00503	COMO
IT02303	CREMONA
IT00703	LECCO
IT02503	LODI
IT03503	MILANO 1
IT02603	MILANO 2
IT01503	VALLECAMONICA SEBINO»

iv) le voci relative all'unità regionale «IT00003 LOMBARDIA» sono sostituite dalle seguenti:

«IT02903	ATS DELLA BRIANZA
IT03603	ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
IT00103	ATS DELL'INSUBRIA
IT00903	ATS DELLA MONTAGNA
IT02103	ATS DELLA VAL PADANA
IT01203	ATS DI BERGAMO
IT01803	ATS DI BRESCIA
IT03703	ATS DI PAVIA»

v) le seguenti voci relative all'unità regionale «IT00009 TOSCANA» sono soppresse:

«IT01109	EMPOLI
IT00909	GROSSETO
IT00609	LIVORNO
IT00209	LUCCA
IT00109	MASSA CARRARA

IT00309	PISTOIA
IT00409	PRATO
IT00709	SIENA
IT01209	VERSILIA»

vi) le voci relative all'unità regionale «IT00009 TOSCANA» sono sostituite dalle seguenti:

«IT01009	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
IT00509	AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST
IT00809	AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST»